



# Comune di Morciano di Leuca

## PROVINCIA DI LECCE

### **COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE** **Numero 8 del 09/03/2023**

**OGGETTO:** TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2023 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

L'anno 2023 il giorno 9 del mese di marzo alle ore 17:10, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione, nelle persone dei sigg.

		P	A			P	A
1	RICCHIUTI Lorenzo	Si		8	COPPOLA Diego Gabriele	Si	
2	VOLPE Francesco	Si		9	PEPE Arturo	Si	
3	MAGGIORE Stefano	Si		10	ZICHELLA Carmen	Si	
4	COLELLA Walter	Si		11	SERRA Valentina	Si	
5	QUARANTA Alessandro	Si		12	MILO Alfredo		Si
6	QUARANTA Erica		Si	13	RUGGERI Christian Paolo	Si	
7	OTTOBRE Maria Rosaria	Si					

Partecipa il segretario generale Dott. Davide BISANTI.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267	
REGOLARITA' TECNICA Parere Favorevole.  Addi, 09/03/2023  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott.ssa Consiglia MURA	REGOLARITA' CONTABILE Parere Favorevole.  Addi, 09/03/2023  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Dott. ssa Consiglia MURA

Il Sindaco introduce il terzo punto all'ordine del giorno “TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2023 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE”;

Uditi gli interventi che si allegano;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021, recante “APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025” e successive integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2022-2025;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), come previsto dal metodo MTR e dal prospetto di ARERA, considerando anche componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF è ora indicata all'art. 6 del metodo MTR cosicché l'approvazione delle tariffe spetta, in ultima istanza ad ARERA, mentre la validazione dello stesso è compiuta dell'ente territorialmente competente (ETC), nel nostro caso AGER;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui

all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA che ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), sono previsti parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise per il comune di Morciano di Leuca, con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, in n. 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuti;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare per l'anno 2023, sono calcolate in base al pef 2022-2025 approvato da Ager per la competenza 2023;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

1. le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
2. le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
3. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
4. eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla

base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

1. il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR, come modificato con la delibera n. 493/2202;
2. la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
3. la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
4. la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, procedendo con l'approvazione delle nuove tariffe, dando atto della validazione del PEF 2022/2025 per l'anno 2023, da parte dell'Ente Territorialmente Competente, come da deliberazione di CC n 8 del 30 maggio 2022 di presa d'atto del pef 2022 come approvato da AGER;

RILEVATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 sono quelle riportate nell'allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2023 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di dover fissare le scadenze Tari per l'anno 2023 come segue:

- prima rata entro il 31 maggio 2023;
- seconda rata entro il 31 luglio 2023;

- terza rata entro il 30 settembre 2023;
- quarta rata entro il 31 ottobre 2023
- rata unica entro il 31 maggio 2023.

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 iscritto all'odg del presente Consiglio Comunale e il documento unico di Programmazione;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

CONSIDERATO che:

- il PEF deve essere obbligatoriamente validato da un soggetto terzo (validazione che consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario): tale validazione, che è presupposto necessario per la definitiva approvazione dello stesso da parte dell'ARERA, ai sensi dell'articolo 6 della ricordata deliberazione n. 443/2019, esula dai compiti attribuiti all'organo di revisione;
- il PEF non appare riconducibile ad alcuno degli atti per i quali le vigenti disposizioni - ed in particolare l'articolo 239, comma 1, del TUEL - prescrivono il parere dell'organo di revisione;
- in particolare il PEF non costituisce uno strumento di programmazione (nel qual caso il parere dell'organo di revisione sarebbe dovuto);

RITENUTO pertanto che nei riguardi della proposta di delibera di approvazione del PEF e delle corrispondenti tariffe il parere dell'organo di revisione non sia necessario;

VISTO il parere di regolarità tecnico e contabile espresso dal responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con undici voti favorevoli, espressi per alzata di mano dagli undici Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1. DI DICHIARARE tutto quanto esposto in premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI APPROVARE gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2023, confermando la seguente ripartizione percentuale del costo del servizio:
  - Utenze domestiche: 69,00%;
  - Utenze non domestiche: 31,00%,dando atto che il ruolo Tari 2023 ammonta complessivamente ad euro 720.616,00 di cui euro 264.258,00 di quota fissa ed euro 456.358,00 di quota variabile;  
...OMISSIS...
4. DI APPROVARE le seguenti date di scadenza degli avvisi di pagamento che saranno pagati tramite modello F24 notificati alla residenza/domicilio del contribuente:
  - prima rata entro il 31 maggio 2023;
  - seconda rata entro il 31 luglio 2023;
  - terza rata entro il 30 settembre 2023;
  - quarta rata entro il 31 ottobre 2023
  - rata unica entro il 31 maggio 2023....OMISSIS...
5. DI DARE ATTO che la copertura del costo del servizio è per il 100% a carico dell'utenza;
6. DI DARE ATTO, inoltre, che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 2023;
7. DI DARE ATTO, altresì che il pef 2022/2025, competenza 2023 evidenzia il solo incremento di spesa pari all' 1,60 per adeguamento del parametro di crescita delle tariffe, come consentito dalle disposizioni vigenti e che pertanto, tale incremento comporta un lievissimo scostamento al rialzo delle tariffe UD e UND per l'anno 2023 (trattasi di incremento medio di max 6 euro per le UD e max 5 per le UND);
8. DI DARE ATTO che, qualora a seguito di verifiche contabili sulla previsione di bilancio 2023/2025 inerente la spesa per la gestione complessiva del servizio rifiuti e accessori e la corrispondente entrata (ruolo tari, recupero evasione, ricavi conai...) dovesse rendersi necessario un adeguamento, si provvederà con successivo atto di variazione di bilancio, sempre nel rispetto della spesa complessiva del Pef approvata da Ager per il periodo 2022/2025;  
...OMISSIS...
9. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
10. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Inoltre, con apposita votazione separata unanime espressa per alzata di mano dagli undici Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134,



comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

**LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO**

IL PRESIDENTE  
f.to Dott. Lorenzo RICCHIUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Davide BISANTI

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 04/04/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione:
- ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n. 267/2000);
- al collegio dei Revisori dei Conti;
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

Morciano, li 04/04/2023.

N.461 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Davide BISANTI

---

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

Morciano, li 04/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Davide BISANTI

---